

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 6/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

In persona della dott.ssa Claudia Venturini, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel ricorso ex art. 7. L. 3/2017 proposto da [REDACTED]
e [REDACTED];

letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

premesso che con decreto del g.d. emesso in data 18.12.2017 i ricorrenti venivano invitati ad integrare la documentazione da allegare al piano;

premesso altresì che con successivo decreto del 1.2.2018, a seguito della produzione della documentazione richiesta, è stata fissata l'udienza ex art. 12-bis 1.3/2012 per l'audizione delle parti;

dato atto che nel corso della predetta udienza: a) il difensore di parte ricorrente, in merito al rilievo sollevato dal g.d. in punto di eccessiva durata del piano nell'ultimo provvedimento citato, ha dedotto che la legge salva suicidi-



cui non sarebbe applicabile in via analogica la disciplina in materia concordataria attese le peculiarità che la caratterizzano- nulla dispone al riguardo; ha inoltre sottolineato la sussistenza del requisito della meritevolezza dei ricorrenti; b) si sono costituiti i creditori ipotecari [REDACTED] e [REDACTED], non opponendosi all'omologazione del piano *de quo* purché fosse rispettata la previsione circa il pagamento integrale del rispettivo credito pari ad € 9.300,00; c) gli altri creditori Agos Ducato s.p.a ed Agenzia delle Entrate, seppur regolarmente avvisati dell'udienza, non sono intervenuti né hanno presentato osservazioni;

preso atto che il piano si compone come di seguito:

- 1) Pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari entro 9 mesi dall'omologa del piano, nello specifico, si prevede il pagamento delle seguenti somme: il compenso per l'O.C.C. (€ 4.575,20) e per i difensori dei ricorrenti, avv.ti Pensabene e Malaspina (€ 3.889,32); le spese relative alla procedura esecutiva promossa da Agos s.p.a e tutt'ora pendente innanzi a questo Tribunale (€ 2.070,90); il credito ipotecario vantato dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], intervenuti nella predetta procedura esecutiva (€ 9.300,00);
 - 2) Pagamento nella percentuale del 78,74% di tutti gli altri creditori aventi rango di chirografari, mediante n. 101 rate costanti per 8 anni e sei mesi dell'importo di € 980,00 ciascuna, a partire dall'omologa del piano; si prevede in particolare: il pagamento del creditore principale, Agos Ducato s.p.a., per € 78.977,29, a fronte di un debito di € 100.301,05; il pagamento di € 1.187,29 in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione, in luogo di un debito pari ad € 1.507,56;
- il tutto per un totale di € 100.000,00;



rilevato che risultano rispettate le prescrizioni dell'art. 8, u.co. 1.3/2012, in forza del quale può essere prevista la moratoria di massimo un anno per il pagamento dei crediti privilegiati, nonché il disposto dell'art. 7 della citata legge, essendo previsto il pagamento integrale di tali debiti;

ritenuto, quanto alla meritevolezza dei due ricorrenti, qualificabili come consumatori ex art. 6, comma 2, lett. b) 1.3./2012, che è possibile escludere, in ossequio all'art. 12-bis, comma 3, della predetta normativa, che questi abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente causato il sovraindebitamento; ed infatti, i ricorrenti hanno stipulato un contratto di finanziamento (per l'acquisto dell'immobile in cui tutt'ora abitano) con Agos Ducato, rispetto al quale risultano state pagate le relative rate per un totale di € 46.713,81 a fronte dell'originaria somma concessa a mutuo e pari a oltre € 100.000,00; il mancato pagamento delle ulteriori rate è da imputarsi alla perdita del lavoro da parte dell'██████████ ed al successivo aggravarsi del suo stato di salute, eventi certamente imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di finanziamento;

considerato, con riferimento alla durata del piano fissata in 8 anni e mezzo, che può ritenersi superato il rilievo originariamente sollevato dal tribunale; al riguardo, pur ribadendosi l'estendibilità in via analogica, per quanto compatibile, della disciplina dei concordati preventivi alla materia del sovraindebitamento (date le numerose affinità che presentano i due istituti desumibili, a mero titolo esemplificativo, dalla previsioni inerenti alla limitata degradabilità dei crediti privilegiati ex art. 7 e la possibilità della moratoria sino ad un anno per il pagamento dei medesimi ex art. 8 1.3/2012), deve osservarsi che -se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in



linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto-, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie; orbene, deve allora rilevarsi che i creditori chirografari nulla hanno osservato circa l'eccessiva durata del piano, né (a differenza di quanto previsto relativamente all'istituto dell'accordo con i creditori), è necessario acquisire il loro consenso sulla proposta formulata; per di più, gli stessi risultano adeguatamente tutelati in quanto, al di là dell'impegno previsto in ricorso circa la immediata vendita forzosa dell'immobile di proprietà dei ricorrenti (sul quale pende la suddetta procedura esecutiva) se trascorsi 5 anni dall'omologa gli stessi non abbiano adempiuto agli obblighi assunti, la stessa legge 3/2012, all'art. 14-bis, sancisce *"la revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione" [...] "se il proponente non adempie agli obblighi del piano"*, previsione che non appare suscettibile di deroga;

constatata la fattibilità, in via generale, del presente piano, come anche attestata dall' O.C.C. nella propria relazione;

P. Q. M.

visti gli artt. 6, 7, 12-bis, 12-ter, 13, 14 e 14-bis l. 27 gennaio 2012 n. 3, così come modificata dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221;



OMOLOGA

il piano proposto da [REDACTED] e [REDACTED];

DICHIARA

sospesa la procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria al n. R.G.3/2016;

DISPONE

- Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;
- Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;
- Che i debitori provvedano al pagamento in favore dei creditori nella misura e con le modalità indicate del piano omologato

ATTRIBUISCE

- all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato -per estratto- sul sito internet www.ilcaso.it .

Così deciso in Reggio Calabria il 27 marzo 2018.

Si comunichi a cura della cancelleria

Il Giudice delegato



Dott.ssa Claudia Venturini

5:

